

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca « Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate » ed è stata modificata, in alcune sue parti, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

l'articolo 33 della legge di cui sopra prevede che la persona che assiste un soggetto affetto da *handicap* grave, convivente, ha diritto a 3 giorni di permesso coperti da contribuzione figurativa purché sia parente o affine e purché la persona affetta da *handicap* grave non sia ricoverata a tempo pieno;

l'interpretazione data dagli uffici periferici dell'Inps della predetta norma non pare in linea con lo spirito del legislatore —:

se intenda il Ministro interrogato emanare apposita circolare esplicativa o, se del caso, ricorrere ad iniziative normative volto a comprendere tra i parenti o gli affini entro il terzo grado anche il coniuge della persona affetta da *handicap* grave;

se con le modalità di cui sopra intenda definitivamente chiarire che significato vada dato all'espressione « ricoverata a tempo pieno », di cui al terzo comma dell'articolo 33 sopra citato, essendo, infatti, noto che il termine « ricovero » è scevro di qualsiasi implicazione tecnica ed è utilizzato anche nel linguaggio comune per identificare la generica situazione in cui il soggetto si trova presso una struttura sanitaria, il che però non esclude che detto soggetto possa necessitare di effettiva assistenza da parte dei famigliari. (5-02053)

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, come modificato dalla legge n. 271 del 1993, prevedeva per i lavoratori esposti all'amianto, per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria, gestito dall'Inail, fosse moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;

il signor Vito Triggiani, nato a Bari il 14 ottobre 1952 e ivi residente, è stato occupato presso l'azienda Fibronit spa, stabilimento di Bari, per il periodo dal 1° ottobre 1976 al 31 marzo 1989;

il suddetto arco di tempo è stato interessato per un periodo inferiore a dieci anni di attività lavorativa, mentre il restante periodo, fino al raggiungimento e al superamento dei dieci anni, dal trattamento Cigs, con relativa contribuzione figurativa;

il signor Triggiani, assunto successivamente presso la regione Puglia con transito, ai fini previdenziali, presso l'Inpdap, chiedeva ed otteneva la riconsolidazione per il periodo di lavoro precedentemente svolto;

in sede di determinazione del trattamento pensionistico e, di conseguenza, della verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei benefici *ex* articolo 13 della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, sono sorte difficoltà interpretative da parte dell'Inpdap della sede di Bari;

l'Inpdap negherebbe in favore del signor Triggiani l'applicazione dei benefici della richiamata normativa per carenza del requisito dei dieci anni richiesti;

l'Inpdap, ai fini del periodo utile al conseguimento dei benefici, è dell'avviso che siano da prendere in considerazione tutti i periodi lavorativi coperti da assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestiti dall'Inail;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ritenuto che siano da prendere in considerazione pure i periodi coperti da contribuzione figurativa, oltre che a malattia e maternità, quelli relativi a sospensione lavoro, ovvero cassa integrazione guadagni, come da circolare Inps n. 255/1993 —:

se non ritenga opportuno adoperarsi presso gli organi preposti affinché al signor Triggiani possa essere riconosciuto il beneficio previsto, attestato che il periodo di cassa integrazione guadagni, con il quale è stato coperto e superato il periodo dei dieci anni richiesto dalla normativa, possa essere correttamente considerato utile a tal fine. (4-06492)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori della Hal Ks, multinazionale operante nel settore informatico, con una sede anche a Milano, hanno indetto uno sciopero contro la volontà dell'azienda di estromettere 15 lavoratori su una totalità di 102;

da notizie provenienti da ambienti sindacali si apprende che la suddetta decisione è alla base della rottura delle trattative, avvenuta in quanto l'azienda ha rifiutato sia l'ipotesi di contratto di solidarietà sia una procedura di mobilità con incentivo economico e su base volontaria —:

se non ritenga opportuno adoperarsi presso le parti in causa al fine di individuare soluzioni alternative a quelle prospettate dall'azienda e capaci di salvaguardare l'attuale livello occupazionale, tutelando la dignità, la professionalità ed i diritti dei lavoratori coinvolti. (4-06493)

MORGANDO e MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda informatica Carisiel spa, con circa 150 dipendenti ed unica sede a

Rende, opera nel settore dello sviluppo del software e dell'assistenza e consulenza all'utenza bancaria, ed è attualmente interamente partecipata dal Gruppo Bank-siel-Telecom;

nasce nel 1995, attraverso la scissione da Intersiel (costituita nel 1986), per erogare in modo dedicato ed esclusivo i servizi della propria missione a Banca Carime, all'epoca controllata dal Gruppo Cariplo e poi Intesa, successivamente dal Gruppo Banca popolare commercio ed industria ed oggi Banche popolari unite con l'ingresso della Banca popolare di Bergamo;

durante questi anni, Carisiel, attraverso l'alta specializzazione professionale delle proprie risorse umane, ha partecipato in modo importante, spesso determinante, ai processi bancari che hanno caratterizzato l'evoluzione e lo sviluppo dell'istituto di credito, e talora anche del gruppo di appartenenza dello stesso, quali la migrazione e la fusione dei sistemi informatici dei diversi istituti in un unico sistema target, l'eurizzazione;

si è caratterizzata, recentemente, anche per importanti attività di ricerca sempre nel campo del software bancario, fornendo, in sinergia con Banksiel, soluzioni di avanguardia tecnologica che hanno incontrato il parere favorevole del Miur —:

se non ritenga di attivarsi, di concerto con le parti affinché siano garantiti i livelli occupazionali per gli addetti interessati, dotati di alta specializzazione. (4-06498)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi, da parte della direzione aziendale, sono state consegnate comunicazioni di licenziamento ai dipendenti della Ico (ex Mataf), azienda che produce scatole, con sede a Putignano;

da notizie provenienti da ambienti sindacali si denuncia che i licenziamenti sono il

frutto di una speculazione da parte della nuova società, la Ico srl, subentrata nell'agosto 2002 alla Mataf, un'azienda sana che chiude da anni il bilancio in attivo, con 13 dipendenti e con una buona clientela;

la Cgil locale, già alcuni mesi fa, lanciò un allarme alle altre organizzazioni sindacali, all'Assografici e agli imprenditori, sul « fenomeno preoccupante » che sta interessando la Puglia ed in particolare il mondo grafico e cartaino cartotecnico, che vede « grosse cordate imprenditoriali arrivare nel territorio acquistare le aziende medio-piccole per acquisire i clienti, per poi licenziare i lavoratori e rivendere gli immobili », come il caso in questione —:

se non ritenga opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, presso le parti in causa, al fine di verificare se tutto il percorso effettuato dalla direzione dell'Ico sia corretto e se non ritenga, altresì, urgente intervenire nell'intento di tutelare la dignità ed i diritti dei lavoratori coinvolti dalla decisione aziendale, in un'area già purtroppo attraversata da altre e gravi crisi occupazionali.

(4-06506)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

dal 21 maggio 2003 11 lavoratori della *Medisystem Europe* di Bomporto (MO) sono stati licenziati e collocati in mobilità;

da notizie provenienti dalla Filcea Cgil, che non ha sottoscritto l'accordo perché a suo dire « manca la disponibilità dell'azienda a misurarsi nel merito delle questioni e a utilizzare gli strumenti utili per evitare i licenziamenti », l'azienda non ha offerto nessuna risposta convincente, rifiutandosi di illustrare il piano aziendale, così come prevede la legge, finalizzato a dare credibilità e certezze al futuro dell'impresa e dell'occupazione —:

se non ritenga opportuno adoperarsi presso l'azienda in oggetto al fine di ot-

tenere il rispetto di quanto previsto per legge, vale a dire l'illustrazione del piano aziendale, e intervenire nell'intento di garantire un futuro occupazionale ai lavoratori coinvolti dai licenziamenti, tutelandone la dignità, i diritti e le professionalità acquisite in anni di lavoro. (4-06507)

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Res Nova è una cooperativa che opera all'interno della divisione manutenzioni aeromobili (DOT) dell'Alitalia di Fiumicino ed impiega circa 20 lavoratori nell'attività della movimentazione del materiale aeronautico all'interno degli hangar. Ciò, nonostante la Res Nova sia una cooperativa « sociale » e la sua missione, codificata nello statuto, sia quella di offrire assistenza agli anziani;

la cooperativa Res Nova si occupa della suddetta attività avendo realizzato, attraverso il solito perverso ed oscuro meccanismo delle scatole cinesi, un'associazione temporanea di impresa (ATI) con l'Eurohandling. È l'Eurohandling, infatti, che dal 2000 è titolare dell'attività di movimentazione dei materiali cioè di quell'attività ceduta dall'Alitalia all'esterno fin dal 1994;

in questi giorni i lavoratori « soci » (solo virtuali non avendo mai percepito i dividendi dei profitti né versato le quote associative) di Res Nova stanno rivendicando il riconoscimento dello status di dipendenti nonché le medesime condizioni salariali, normative e contrattuali dei colleghi dell'Eurohandling;

a parità di mansioni e di lavoro svolto in tre anni di attività ad un lavoratore della cooperativa sono stati negati oltre 40.000 euro lordi di salario rispetto ad un collega dell'Eurohandling;

effettivamente detti lavoratori si avvicendano nei turni con i « colleghi » dell'Eurohandling, indossano divise Eurohandling, dipendono gerarchicamente dall'Eu-

rohandling, utilizzano i mezzi dell'Eu-rohandling, si muovono nel sedime aeroportuale con permessi assegnati all'Eurohandling eccetera sono pertanto a tutti gli effetti dei dipendenti di Eurohandling;

d'altra parte tutte le aziende che operano nel trasporto aereo, sia i vettori (Alitalia, Air Europe, Lufthansa, eccetera), sia le società di gestione aeroportuale (AdR, AdR Handling, SEA eccetera), che quelle dell'indotto, non conoscono limiti allo sfruttamento delle più svariate tipologie contrattuali e del lavoro cosiddetto atipico divenuto ormai una autentica tipicità —:

se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;

promuovere una verifica da parte degli ispettorati competenti per verificare il rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori. (4-06516)

ROTUNDO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la Società Carrefur, titolare del centro commerciale di Cavallino (Lecce), ha proceduto al licenziamento di ben 17 lavoratori in regime di contratto di formazione lavoro, non appena terminato il periodo di formazione;

ad avviso dell'interrogante, tali provvedimenti appaiono del tutto immotivati perché privi di alcun rilievo formale e sostanziale;

è opportuno che sia fatta chiarezza sulla vicenda, anche al fine di escludere che i licenziamenti in oggetto si possano configurare quale ritorsione per l'avvenuta iscrizione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali —:

se con riferimento alla vicenda in oggetto possa configurarsi una violazione dei diritti sindacali dei lavoratori. (4-06519)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea, con il regolamento n. 1239 del 1998, poneva come termine massimo per l'uso delle spadare, più correttamente chiamate reti pelagiche derivanti, lunghe fino a 2,5 chilometri con un pannello alto fino a 15 metri, la data del 1° gennaio 2002;

con l'entrata in vigore di questa legge, le imbarcazioni che usavano le spadare sono state riconvertite;

la maggioranza di queste imbarcazioni si è riconvertita usando le ferrettare, reti con maglie non superiori ai 10 centimetri, da usare entro le tre miglia, lunghe al massimo 2,5 chilometri;

soltanto nel tratto di mare intorno al mare delle Eolie lavorano circa 40 imbarcazioni (dato del 2002) con questo tipo di reti;

il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2003 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 marzo 2003), recante « Modalità per l'aggiunta degli attrezzi da posta alle unità già autorizzate alla ferrettara », permette di aggiungere l'uso di attrezzi da posta alle imbarcazioni che già usano le ferrettare;

successivamente c'è stata una circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, a firma del direttore generale Attilio Tripodi, con protocollo n. 200300875 dell'aprile 2003 in cui, in pratica, si permette l'uso di reti da posta in aggiunta alle ferrettare. Queste reti devono essere ancorate e poste a non meno di 200 metri dalla costa con una maglia di 2,5 centimetri. A tutti gli effetti, le reti pelagiche derivanti (spadare) vengono utilizzate nuovamente, basta che queste vengano ancorate, considerandole così reti da posta;

a riprova di quanto esposto, è notizia del 28 maggio 2003 il sequestro di sei